Regione Lazio

DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

Decreto del Commissario Delegato 5 giugno 2019, n. R00128

Linee guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e dei finanziamenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019

All. 1)

O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018 (Art.3, c.3, lett.A) - Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19.04.2019 (Modello A1).

LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE – CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'erogazione dei contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, di cui alla OCDPC 558 del 15.11.2018.

2. Le presenti Linee Guida si applicano alle seguenti istanze:

   - Domande presentate dai privati utilizzando il Modello A.1 allegato al Decreto del Commissario Delegato n. R000068 del 19.04.2019 per la conferma delle istanze già presentate nel 2018 e comunicate dal Comune al Commissario Delegato, inserite nel Piano dei Fabbisogni approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00037 del 5.03.2019, nei limiti degli importi provvisori riconosciuti;

   - Domande presentate dai privati utilizzando il Modello B.1 allegato al Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019, ad integrazione delle voci di danni già indicati nella domanda presentata nel 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018, il cui protocollo di ricezione deve essere riportato nella istanza di cui al modello B.1). In tal caso, le domande verranno esaminate in modo congiunto; resta fermo che, relativamente alla domanda già presentata nel 2018, saranno riconosciute esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo, nei limiti degli importi ammissibili.

3. Sono in capo ai Soggetti Attuatori prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC n.558/2018 e successive Ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.

4. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive ordinanze di integrazione e modifica.

2. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA

1. Il contributo previsto dall'art. 3, comma 3, lett. a) dell'OCDPC n.558/2018 è riconosciuto nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi emergenziali dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nella sua integrità funzionale.
2. Per abitazione principale, abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare. Il contributo in oggetto è riconosciuto anche qualora sia possibile dimostrare l'effettiva dimora presso l'immobile danneggiato al momento dell'evento calamitoso, previa attestazione degli uffici comunali o esibizione di copia di fatture per utenze attive o quant'altro necessario a dimostrare l'effettiva abituale e continuativa fruizione dell'unità abitativa. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile, in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data degli eventi calamitosi, il Soggetto Attuatore richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze), in assenza della quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito il Soggetto Attuatore deve dare comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018.
4. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati al ripristino:
   a) degli elementi strutturali;
   b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
   c) dei serramenti interni ed esterni;
   d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
   e) degli arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici) e della camera da letto;
   f) di ascensori e montascale;
5. L'istanza di accesso al contributo deve essere stata presentata, utilizzando i modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. R000068 del 19.04.2019, dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile appositamente delegato dagli altri comproprietari (modello A5). La domanda può altresì essere stata presentata dal titolare di un diritto reale o personale di godimento; in tal caso deve essere presente la dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello A3). Qualora la domanda sia stata presentata da uno dei comproprietari in assenza di delega (modello A5) o in assenza di rinuncia del proprietario (modello A3), il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione delle stesse.

   In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
6. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, la domanda deve essere stata presentata dall'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, da un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, è obbligatorio

allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo A4). Inoltre, l'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di finanziamento per i danni alle rispettive proprietà. Anche in tale caso, è necessario allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo A4).

In caso di domanda presentata dall'Amministratore di condominio per le parti comuni, deve essere presentato il verbale dell'assemblea condominiale; la domanda sarà presa in considerazione nei limiti di quanto risulti deliberato dall'assemblea.

Per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di accesso al contributo.

7. Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze:
   a) Aver presentato l'istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018 (limite massimo riconoscibile € 5.000,00) rispondendo all'avviso emesso dall'Amministrazione comunale in attuazione del Decreto Commissariale n. R00002 del 20 novembre 2018;
   b) L'avvenuta comunicazione delle istanze pervenute da parte dell'Amministrazione comunale al Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, come previsto dalle indicazioni operative approvate con Decreto Commissariale n. R00002 del 20 novembre 2018;
   c) la conferma, da parte dei richiedenti, della domanda già presentata nel 2018 secondo le modalità previste dall'all. A) al Decreto del Commissario Delegato n. R000068 del 19.04.2019.
8. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto oppure che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
9. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:
   a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di una impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di una attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad una impresa;
   b) danni alle pertinenze;
   c) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato;
   d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in tutto o in parte in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abitativi;
   e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
   f) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
   g) danni ai beni mobili registrati.
10. Le spese ammissibili a finanziamento sono comprensive di IVA.

11. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett.a) della OCDPC 558/2018, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).

12. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.

13. Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al precedente punto 11.

14. Qualora l'importo richiesto nella domanda presentata nel 2018 superi il massimale previsto, il richiedente, a seguito della comunicazione dell'ammissione al contributo, potrà indicare quali, tra le spese ammissibili, intende finanziare nei limiti del contributo percepito.

3. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. A), della OCDPC 558/2018, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

   In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

   Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

   Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della domanda, la presenza dei requisiti previsti dal bando, la completezza e la regolarità della documentazione presentata ed a determinare i danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal Commissario Delegato con Decreto n. R00068/2019, ovvero il **27 maggio 2019**. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 45 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati.
3. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di **10 giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
4. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
5. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
6. Il Soggetto Attuatore, decorso il termine del precedente punto 2, approva con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dandone comunicazione **entro 5 giorni** al Commissario Delegato.

5. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere tramessi al Commissario delegato.
3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore porrà in essere gli adempimenti conseguenti.

4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a./r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.
5. Il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione al Commissario Delegato del provvedimento di decadenza di cui sopra.

6. PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

7. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva al 28 ottobre 2018**, debitamente quietanzata (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciata secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

   In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

   - le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura "PAGATO" e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
   - le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura "*"OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. a)";*

2. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa per interventi da effettuare devono essere intestati al richiedente.

3. Le fatture delle spese già sostenute dovranno essere intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare.
4. In caso di comproprietà e di spese già sostenute, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso del contributo rilasciata dagli altri proprietari, già prevista nel Modello A.3.
5. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
   - In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
   - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
   - In caso di RI.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
   - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
6. Qualora in sede di presentazione della domanda siano stati presentati solo preventivi di spesa, i beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento **entro il termine di sei mesi** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo.
7. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
8. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
9. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere finanziati con il contributo percepito.
10. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
11. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
12. Il provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accoglibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
13. Il Commissario Delegato, con successivo atto, provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.

14. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: *"OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. a)"*, con timbro e visto del Soggetto Attuatore.

15. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

    Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile

    Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018

    Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

16. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà a mettere a disposizione dei Soggetti Attuatori l'importo riconosciuto, per la successiva erogazione ai beneficiari.

17. I Soggetti Attuatori, **entro 30 giorni** dalle liquidazioni in favore dei beneficiari, dovranno trasmettere i mandati quietanzati al Commissario Delegato.

18. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6104 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

8. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

9. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.
2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di cui al paragrafo 5) dell'all. A) al Decreto del Commissario n. R00068/2019.

3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma.
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

11. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. I Soggetti Attuatori provvederanno a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/ gli atti relativi alla procedura in oggetto.

12. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 241/90.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.

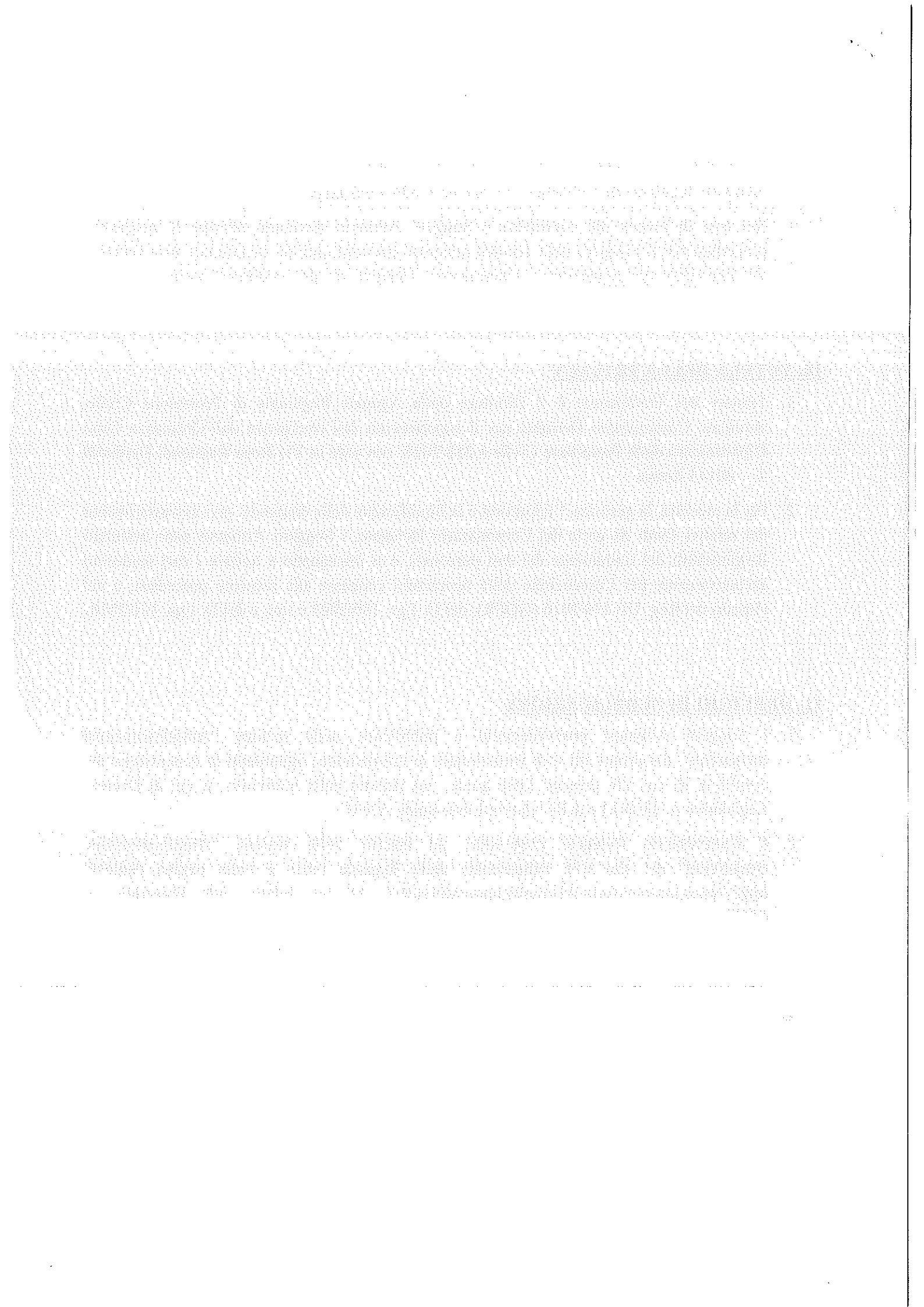

All. 2)

Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 - Artt. 3 e 5, del D.P.C.M 27.02.2019.

ARTT. 3 E 5, DEL D.P.C.M 27.02.2019 - LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'istruttoria e la successiva erogazione dei contributi a fondo perduto, finalizzati, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 27 febbraio 2019, esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
2. I Soggetti Attuatori, sulla base di quanto disposto dalle presenti linee guida, provvederanno ad istruire le domande di ammissione al contributo di cui all'allegato B.1) del Decreto del Commissario Delegato 19 aprile 2019, n. R00068 (di seguito "Avviso"), determinare il relativo fabbisogno e, sulla base delle risorse assegnate dal Commissario Delegato, ad erogare i contributi ai beneficiari.
3. In merito alle istanze con le quali si presentano ulteriori danni rispetto a quelli già indicati nella domanda presentata nel 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018, il cui protocollo di ricezione deve essere riportato nella nuova istanza di cui al modello B.1) dell'Avviso, il Soggetto Attuatore procederà ad un esame congiunto delle due domande, fermo restando che, relativamente alla domanda già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018, saranno riconosciute, nei limiti degli importi ammissibili, esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo, nei limiti degli importi ammissibili.

   La domanda, in tal caso, dovrà comprendere l'intero importo del danno; nella perizia asseverata, bisognerà distinguere tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 3 dell'Avviso e quelle che, invece, non rientrano nelle sopraindicate spese, che dovranno essere inserite nell'apposita sezione (sezione 6 della perizia).

   Le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili, ai sensi del paragrafo 3 dell'Avviso, ma già presenti nella domanda del 2018, saranno riconosciute sulla base della disciplina di cui

all'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018. Le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili e non presenti nella domanda del 2018, saranno prese in considerazione per un eventuale successivo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili.

4. Sono in capo ai Soggetti Attuatori le prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC 558/2018 e successive ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.

5. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive ordinanze di integrazione e modifica.

2.PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018.

2. I finanziamenti non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei finanziamenti stessi.

3. Sono ammissibili i finanziamenti per gli interventi previsti dal paragrafo 3 dell'Avviso, destinati:

   a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;

   b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

      1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;

      2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;

   c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

   d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

4. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.

5. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata.

6. Ai sensi del comma 4, lett. d) dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è precondizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
7. I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia asseverata.
8. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
9. Le spese ammissibili a finanziamento sono comprensive di IVA.
10. Il Commissario Delegato, a seguito della ricognizione dei fabbisogni, determinerà gli importi finanziabili nel rispetto dei massimali individuati dal comma 4, dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, nei limiti comunque delle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale dedicata.
11. L'istanza di accesso al contributo deve essere stata presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile, cui deve essere conferita apposita delega dagli altri comproprietari sulla base dei modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. R000068 del 19.04.2019 (modello B3 dell'Avviso). La domanda può essere altresì stata presentata dal titolare di un diritto reale o personale di godimento; in tal caso deve essere presente la dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello B4 dell'Avviso).

    Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, la domanda deve essere stata presentata dall'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, da un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, è obbligatorio allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo B5). Inoltre, l'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di finanziamento per i danni alle rispettive proprietà. Anche in tale caso, è necessario allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo B5).

    In caso di domanda presentata dall'Amministratore di condominio per le parti comuni, deve essere presentato il verbale dell'assemblea condominiale; la domanda sarà presa in considerazione nei limiti di quanto risulti, in quest'ultimo, deliberato.

    Qualora la domanda sia stata presentata in assenza di delega o della dichiarazione del proprietario, il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione della stessa, con le modalità previste nel paragrafo 4.

    In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
12. La perizia asseverata, deve essere redatta **esclusivamente** utilizzando l'apposita modulistica, predisposta dal Commissario delegato, allegata all'avviso (Modello B2)

13. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi.

14. Sono esclusi dal finanziamento:

a) danni ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinata alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinata a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un'impresa;

b) danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;

c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) danni ai beni mobili registrati;

g) danni agli arredi, previsti nelle prime misure di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 558/18.

15. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.

16. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali previsti dall'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019. Nel predetto limite del 10% dell'importo, sono riconosciute anche le spese sostenute per la perizia tecnica asseverata, esclusivamente qualora la domanda di finanziamento venga accolta.

3. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. A), della OCDPC 558/2018, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

   In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

   Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

   Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata ed alla determinazione dei danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

   Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal Commissario Delegato con Decreto n. R00068/2019, ovvero il **27 maggio 2019**. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 45 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida.

3. Il Soggetto Attuatore, sulla base della perizia asseverata, provvede a riconoscere i finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi metereologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Il computo metrico estimativo da allegare alla perizia asseverata dev'essere redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione Lazio o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezziario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA.

4. Ai fini dell'individuazione del fabbisogno, l'importo massimo riconoscibile è indicato dal comma 4 dell'art. 3 del DPCM del 27.02.2019, a seconda della diversa tipologia di intervento, quota da determinarsi sulla base dei diversi parametri indicati dal sopra citato comma 4. Il contributo massimo sopra indicato può essere superato solo per la parte relativa ai premi assicurativi pagati nell'ultimo quinquennio, che devono essere computati come voce ulteriore rispetto ai danni segnalati.
5. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di **10 giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
6. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
7. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
8. Il Soggetto Attuatore ultimata l'istruttoria, determina con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammissibili, approvando la quantificazione della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna domanda, e l'elenco delle istanze non ammesse, indicando per ciascuna la relativa motivazione.

5. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

1. Entro **5 giorni** dalla scadenza del termine di cui al punto 2 del paragrafo 4, i Soggetti Attuatori trasmettono al Commissario delegato, via PEC, all'indirizzo emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it , i provvedimenti di cui al punto 8 del precedente paragrafo 4, nonché una scheda riepilogativa, che verrà fornita dall'Ufficio di Supporto del Commissario delegato, in formato editabile, contenente i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a finanziamento, risultante dalla istruttoria conclusa per la predisposizione del provvedimento finale di approvazione delle domande ammesse e dei contributi effettivamente concedibili.

2. Entro i successivi **15 giorni**, decorrenti dal termine ultimo di cui al precedente punto 1, il Commissario Delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale ed il limite massimo di finanziamento per ciascun beneficiario.
3. Sulla base del fabbisogno, come sopra individuato, il Commissario Delegato può riconoscere il finanziamento in percentuale rispetto ai massimali previsti dall'art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019 oppure può ripartire l'importo riconosciuto su più annualità.
4. Con apposito Decreto, sulla base dei provvedimenti dei Soggetti Attuatori, il Commissario Delegato prende atto degli ammessi provvisoriamente al contributo e approva le risorse assegnate. Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina web della Regione, nella sezione dedicata al Commissario delegato, al seguente link: http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/ .
5. I Soggetti Attuatori danno comunicazione ai privati dei provvedimenti di cui al punto 4 e specificano i relativi finanziamenti, nonché il termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

6. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere tramessi al Commissario delegato.
3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore porrà in essere gli adempimenti conseguenti.
4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a./r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.

5. Il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione al Commissario Delegato del provvedimento di decadenza di cui sopra.

7. PROCEDURE DI CONTROLLO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

8. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva al 28 ottobre 2018**, debitamente quietanzate (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciate secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

   In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

   - le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura "PAGATO" e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
   - le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura "*"OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi del DPCM 27 febbraio 2019";*

2. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa **per interventi da effettuare** devono essere intestati al richiedente.

3. Le fatture delle spese **già sostenute** dovranno essere intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare.
4. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
   - In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
   - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
   - In caso di RI.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
   - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
5. In caso di comproprietà e di spese già sostenute, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, qualora non sia stato esplicitamente delegato nel modello B3 a riscuotere il contributo per gli interventi effettuati, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari. In caso contrario, si procederà alla liquidazione pro quota in favore dei singoli comproprietari.
6. I beneficiari possono chiedere al Commissario Delegato, tramite formale istanza da presentare al Soggetto Attuatore, l'erogazione del contributo riconosciuto, laddove superiore a € 10.000,00, per stati di avanzamento lavori, come di seguito indicato:
   - il 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 30% dello stato di avanzamento dei lavori;
   - un ulteriore 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 60% dello stato di avanzamento dei lavori;
   - il restante 40%, entro il limite massimo del costo dell'intervento riconosciuto, a rendicontazione delle spese sostenute, come previsto.

   Il Soggetto Attuatore, in relazione alle suddette istanze di erogazione del contributo per stati di avanzamento lavori, verificata la regolarità dei SAL ed acquisita la fattura non quietanzata, richiede al Commissario Delegato l'assegnazione dei fondi per la liquidazione dei relativi importi.

   Il Soggetto Attuatore provvede ad erogare i fondi di cui sopra al beneficiario, il quale, a pena di decadenza dal contributo, dovrà consegnare al Soggetto Attuatore, entro 30 giorni dall'accreditamento dei fondi, la fattura quietanzata. Tale termine potrà essere derogato esclusivamente in presenza di giustificati motivi, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore.

Il beneficiario, fino alla consegna della fattura quietanzata, non può procedere alla richiesta di pagamento di ulteriori SAL.

Le quote di contributo erogate per stati di avanzamento lavori sono detratte dal saldo dell'ultimo stato di avanzamento. I lavori dovranno comunque concludersi entro il termine di un anno dalla concessione del contributo, come previsto dal successivo punto 7.

7. Qualora in sede di presentazione della domanda i lavori oggetto del finanziamento non siano stati ultimati, i beneficiari dovranno concludere gli stessi **entro il termine di un anno** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo, salvo motivata proroga, da concedere a cura del Soggetto Attuatore a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.
8. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, sopra riportato, gli interessati dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
9. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
10. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, nel rispetto delle percentuali previste dal comma 4 dell'articolo 3 del DPCM del 27.02.2019.
11. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
12. I Soggetti Attuatori, all'atto della eventuale erogazione parziale dei contributi, dovranno acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il beneficiario attesta di aver/non aver ricevuto eventuali finanziamenti concessi da Enti pubblici, di risultare/non risultare beneficiario di indennizzi assicurativi, incassati o in corso di liquidazione, da parte di compagnie assicuratrici, di cui il beneficiario abbia avuto conoscenza dopo l'emissione del decreto di concessione da parte del Soggetto Attuatore.
13. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
14. Il Provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accoglibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
15. Il Commissario Delegato, con successivo atto, provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.
16. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono

riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: *"OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019"*, con timbro e visto del Soggetto Attuatore.

17. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

    Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile

    Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018

    Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

18. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà a mettere a disposizione dei Soggetti Attuatori l'importo riconosciuto, per la successiva erogazione ai beneficiari.

19. I Soggetti Attuatori, entro 30 giorni dalle liquidazioni in favore dei beneficiari, dovranno trasmettere i mandati quietanzati al Commissario Delegato.

20. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6104 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

9. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.
2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli

obblighi di cui al paragrafo 9) dell'Avviso (Allegato B del Decreto del Commissario Delegato n. R00068/2019).

3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

11. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma,
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018..

12. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/ gli atti relativi alla procedura in oggetto.

13. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 558/2018, al DPCM 27 febbraio 2019, e alle successive modifiche ed integrazioni dei medesimi atti, ed alla legge 241/90.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.